

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

Art. 464 (Abrogato)

[Si osservano nel procedimento le disposizioni degli [articoli 439, 440, 441 e 448](#) primo comma.

Le associazioni sindacali possono intervenire nel giudizio a norma dell'[articolo 443](#).
Le parti possono chiedere che la decisione sia rimessa ad uno o più consulenti tecnici, a norma degli [articoli 455 e seguenti](#).]